ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4919 del 08/09/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA GARC AMBIENTE S.P.A. S.B., ATTIVITA' DI ACCUMULO DI RIFIUTI PERICOLOSI, SITA IN VIA QUATTRO PASSI n. 72 IN COMUNE DI FORMIGINE (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5144 del 08/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno otto SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **GARC AMBIENTE S.P.A. S.B.**, ATTIVITÀ DI ACCUMULO DI RIFIUTI PERICOLOSI, SITA IN VIA QUATTRO PASSI n. 72 IN COMUNE DI FORMIGINE (MO) (RIF. INT. N. 116 / 01996970362)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna "Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018";

richiamata la **Determinazione n. 4950 del 13/09/2024** di voltura a favore di Garc Ambiente S.p.A. S.B., avente sede legale in Via dei Trasporti n. 14 in comune di Carpi (Mo), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'installazione che effettua attività di accumulo di rifiuti pericolosi sita in Via Quattro Passi n. 72/74 in comune di Formigine (Mo);

richiamata la Determinazione n. 1303 del 05/03/2025 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 05/08/2026 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 143654 del 05/08/2026, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto gestionale, consistenti in:

I. trasferimento di parte dei codici EER relativi ai rifiuti plastici dall'elenco dei rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 a quello dei rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06. In particolare:
   - i codici EER **02.01.04**, **15.01.02**, **17.02.03**, **19.12.04** e **20.01.39** oggi recuperati ai sensi dell'art. 216, tipologia 6.1,
   - i codici EER **07.02.13** e **17.02.03** oggi recuperati ai sensi dell'art. 216, tipologia 6.2,

   vengono introdotti nell'**elenco 1B** dei rifiuti recuperati ai sensi dell'art. 208.
   Saranno sottoposti ad attività di ***selezione*** finalizzata a separate le frazioni plastiche omogenee, rimuovere lo scarto e avviare quanto ottenuto a ***riduzione volumetrica*** mediante pressatura; l'attività è riconducibile alle operazioni **R13** e **R12**.
   Per effetto di tale modifica:
   - la quantità massima di rifiuti dell'elenco 1B recuperabili annualmente passa dalle attuali 10.000 t/anno a **20.000 t/anno** (+10.000 t/anno);
   - la tipologia 6.1 (per la quale è previsto un quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio annuale di 10.000 t/anno) viene **eliminata** dall'iscrizione FOR003/2;
   - vengono eliminati i codici EER 07.02.13 e 17.02.03 dalla tipologia 6.2 dell'iscrizione FOR003/2, senza variare le quantità massime autorizzate.

   Non si avrà pertanto un aumento del quantitativo di rifiuti gestiti complessivamente nell'intera installazione, ma solo una diversa ripartizione tra art. 208 e iscrizione FOR003/2.
   I rifiuti plastici citati saranno tutti stoccati nell'**area 2B** (oggi dedicata solo ai rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti), senza necessità di modificare i quantitativi massimi in stoccaggio istantaneo, in quanto già sufficienti a consentire la gestione anche dei nuovi codici.
   La finalità della modifica è quella di implementare l'attività di selezione e pressatura, migliorando l'efficienza della filiera di recupero dei rifiuti plastici.
   I rifiuti citati vengono inseriti nell'elenco 1B in quanto l'attività di selezione è del tutto analoga a quella già attualmente svolta sul rifiuto EER 15.01.06 e l'area di lavorazione è prospiciente l'area di pressatura, per cui le movimentazioni dei materiali tra l'area di selezione e quella di pressatura saranno ottimizzate.
   I rifiuti che si prevede di ottenere in uscita dal trattamento di selezione e pressatura sono principalmente riconducibili ai codici EER 19.12.04 e 19.12.12, già presenti tra quelli in uscita dalle lavorazioni svolte sugli altri rifiuti; pertanto, non è necessario modificare la destinazione delle zone dell'impianto;

II. introduzione della nuova operazione di **riduzione volumetrica con ragno dei rifiuti in legno** con codici EER **15.01.03**, **17.02.01**, **19.12.07** e **20.01.38**, recuperati ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06, tipologia 9.1 sia allo stato attuale che nell'assetto futuro.
   La riduzione volumetrica permette di aumentare il peso specifico del materiale e quindi di caricare più materiale sui mezzi di trasporto, ottimizzando i carichi.
   Le aree di deposito del legno restano quelle previste per i rifiuti oggetto di iscrizione FOR003/2 e non è necessario modificare né le quantità massime di stoccaggio istantaneo, né le quantità massime di stoccaggio annuale.
   Il rifiuto risultante dalla riduzione volumetrica assumerà il codice EER 19.12.07.
   Rimane in essere l'attività di recupero R13 senza riduzione per i codici EER con natura polverulenta;

III. trasferimento del codice EER **17.06.04** (materiali isolanti non pericolosi) dall'elenco dei rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (tipologia 7.29) a quello dei rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, **elenco 2B**, da sottoporre a sola messa in riserva R13.
   Per effetto di tale modifica, viene **eliminata la tipologia 7.29** dall'iscrizione FOR003/2.
   Invece, non è necessario modificare né le quantità massime di stoccaggio istantaneo, né le quantità massima di stoccaggio annuale per l'elenco 2B;

IV. **inserimento di un overbelt** (separatore magnetico a nastro) sul nastro di uscita dalla linea di selezione, per asportare i materiali ferrosi dai rifiuti decadenti dall'attività e massimizzare il recupero della frazione ferrosa.
Non cambia nella sostanza l'attività di selezione svolta;

V. modifica delle modalità di utilizzo delle Aree 5 e 6, attualmente dedicate rispettivamente:
- *Area 5* per rifiuti pericolosi in deposito preliminare D15,
- *Area 6* per rifiuti pericolosi in messa in riserva R13.

Le due aree sono in zone adiacenti all'interno del capannone, entrambe su superficie pavimentata e quindi hanno le medesime caratteristiche; l'Azienda propone di **estendere alternativamente le zone destinate a R13 su parte delle aree destinate a D15** e **viceversa**, in relazione alle concrete esigenze di mercato, rendendo quindi flessibile il limite di demarcazione tra le due zone.
La richiesta nasce dall'esigenza di aumentare i quantitativi di stoccaggio per rifiuti pericolosi destinati rispettivamente a R13 e D15, ottimizzando gli spazi in relazione alle concrete esigenze di stoccaggio, anche in relazione alle tipologie di imballaggi utilizzati; pertanto non è necessario modificare le quantità massime in stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi né in R13, né in D15.
Per garantire la tracciabilità, l'Azienda propone di utilizzare **separatori mobili** che consentano di separare fisicamente i rifiuti destinati alle due operazioni R13 e D15, integrando la cartellonistica identificativa laddove i rifiuti in R13 dovessero essere stoccati in Area 5 o i rifiuti in D15 dovessero essere stoccati in Area 6;

VI. modifica, a far data dal 01/01/2027, delle modalità di organizzazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, mediante l'adozione di un **unico registro di carico e scarico per tutti i rifiuti gestiti**, siano essi ritirati, trattati, prodotti o conferiti, allo scopo di ottimizzare le registrazioni e facilitare i controlli.
L'Azienda evidenzia che i rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 208 sono distinguibili da quelli gestiti ai sensi dell'art. 216 (iscrizione FOR003/2) dalla combinazione tra codice EER e operazione svolta, in particolare:
- in rifiuti pericolosi sono gestiti tutti ai sensi dell'art. 208,
- i rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento sono tutti gestiti ai sensi dell'art. 208,
- i rifiuti non pericolosi destinati a recupero sono gestiti in parte ai sensi dell'art. 208 e in parte ai sensi dell'art. 26 a seconda del codice EER. Lo stesso codice non è mai presente in entrambe le gestioni.

Il programma gestionale utilizzato per la tenuta del registro di carico e scarico, interoperabile con il sistema RENTRI, consente di tracciare i rifiuti in uscita e ricostruire se derivino da attività art. 208 o attività art. 216.
Il gestore ritiene dunque che questa modalità permetta la corretta tracciabilità dei rifiuti.

L'Azienda coglie inoltre l'occasione per:

VII. precisare che il numero civico corretto dell'installazione è il **solo n° 72**, in quanto le aree identificate ai civici n° 68, 70, 72 e 74 risultano oggi unitamente identificate al civico n° 72 di cui al foglio 45, mappale 102, sub. 8 del Comune di Formigine;

VIII. fornire l'aggiornamento dell'elenco delle procedure richiamate nell'AIA vigente, che facevano parte del Sistema di Gestione Ambientale non certificato del precedente gestore e che sono state sostituite dalle **procedure facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale di Garc Ambiente S.p.A.**, integrato per qualità, ambiente e sicurezza e certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Le principali procedure descrittive delle attività svolte dall'Azienda sono riportate in:
- PR AM 8.5 "Erogazione del servizio",

- PR AM 8.5 A “Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine”.

Questi documenti entrano nel merito delle procedure di pre-omologa, omologa e gestione complessiva delle attività di trattamento dei rifiuti.

Il gestore precisa che:

- non sono previste variazioni delle quantità di rifiuti pericolosi in stoccaggio ai sensi del punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- non si intende apportare alcuna variazione al processo di recupero autorizzato, alle zone di stoccaggio e alle quantità istantanee autorizzate;
- l’impianto non genera emissioni convogliate in atmosfera. Si possono potenzialmente produrre solo emissioni diffuse (dovute alla movimentazione dei rifiuti stoccati in cumuli, in particolari condizioni di siccità), ma l’Azienda ha predisposto opportune procedure gestionali, da adottare se e quando necessario;
- si esclude che l’introduzione dell’attività di riduzione volumetrica dei rifiuti in legno possa originare emissioni in atmosfera, visto che riguarderà solo rifiuti solidi non polverulenti;
- non sono previste variazioni della destinazione d’uso delle aree esterne, quindi non ci saranno ripercussioni sugli scarichi idrici;
- non vengono introdotte nuove sorgenti di rumore, né saranno modificate le condizioni acustiche già valutate. In particolare, l’attività di riduzione volumetrica del legno è assimilabile a quella di carico del legno sfuso già attualmente in essere, per cui si conferma lo scenario acustico già autorizzato;

dato atto che il 21/07/2026 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

preso atto della precisazione fornita dal gestore in merito al numero civico dell’installazione;

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda l’attività svolta dall’Azienda, i consumi di materie prime e di gas metano, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

dato atto che:

- resta **invariato** il **quantitativo massimo totale autorizzato** per i rifiuti in messa in riserva R13 e in deposito preliminare D15, per cui nulla cambia in merito al posizionamento dell’Azienda rispetto alla soglia di cui al **punto 5.5 dell’Allegato VIII** alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (*accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 t, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*);
- resta **invariato** il quantitativo massimo annuale autorizzato per l’operazione **D13** (*deposito preliminare, selezione, cernita ed eventuale pressatura*) di rifiuti non pericolosi;
- il quantitativo massimo annuale autorizzato per l’operazione **R12** (*messa in riserva con selezione, cernita ed eventuale pressatura*) di rifiuti non pericolosi passa dalle attuali 10.000 t/anno a **20.000 t/anno**, incremento che viene esattamente compensato dalla riduzione di 10.000 t/anno del quantitativo massimo di rifiuti recuperabili annualmente ai sensi dell’iscrizione FOR003/2, per effetto dell’eliminazione della tipologia 6.1.

In considerazione del fatto che l’installazione in oggetto risulta soggetta ad AIA esclusivamente in riferimento all’attività di accumulo temporaneo di cui al citato punto 5.5 dell’Allegato VIII, mentre l’attività R12 su rifiuti non pericolosi non ricade nel campo di applicazione dell’AIA ma consiste esclusivamente in attività connessa, si ritiene che quanto proposto dal gestore nel suo complesso si configuri come **modifica non sostanziale dell’AIA**.

Tuttavia, è necessario che l'Azienda proceda **entro 90 giorni** all'**aggiornamento delle garanzie finanziarie** già prestate a favore di Arpae – Direzione Generale **per l'attività R12 su rifiuti non pericolosi**, in modo tale che adeguarle al nuovo quantitativo massimo (**20.000 t/anno**);

ritenendo che l'installazione del nuovo overbelt e l'introduzione dell'attività di riduzione volumetrica con ragno dei rifiuti di legno non comporteranno variazioni significative dei consumi di energia elettrica;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Modena con il prot. n. 157521 del 01/09/2026, nel quale è riportato che:

- non si rilevano motivi ostativi in merito alle modifiche di cui ai precedenti **punti I e III**.
  Tuttavia, relativamente ai rifiuti plastici da inserire nell'elenco 1B, si segnala la necessità che nell'area di stoccaggio 2B le varie tipologie di rifiuti (rifiuti plastici e imballaggi misti) siano mantenute separate e distinguibili durante le fasi di stoccaggio e lavorazione;
- non si rilevano motivi ostativi in relazione alla modifica di cui al precedente **punto II**, a condizione che le attività di riduzione volumetrica vengano eseguite esclusivamente per ottimizzare i carichi, adottando sistemi di bagnatura atti a contenere la dispersione di polveri in atmosfera;
- non si rilevano motivi ostativi in riferimento alla modifica di cui al precedente **punto IV**.
  Tuttavia si ritiene necessario prescrivere che, entro 3 mesi dall'installazione dell'overbelt, il gestore produca una ***relazione di collaudo acustico***, redatta con riferimento ai recettori previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA per verificare il contributo sonoro derivante dal nuovo impianto; la relazione dovrà essere trasmessa ad Arpae entro i successivi 30 giorni e, in caso di criticità, dovrà contenere l'indicazione e la proposta delle azioni di mitigazione da adottare al fine di garantire il rispetto dei limiti differenziali;
- non si rilevano motivi ostativi in merito alla modifica di cui al precedente **punto V**.
  Tuttavia, al fine di garantire la corretta identificazione dello stoccaggio dei rifiuti, si segnala la necessità che le Aree 5 e 6 siano delimitate tramite separatori mobili e provviste di apposita segnaletica riportante l'operazione specifica di destinazione dei rifiuti ivi posizionati (D15/R13);

ritenendo di far proprie le valutazioni e le indicazioni fornite dal Servizio Territoriale e quindi di autorizzare gli interventi di cui ai precedenti punti I, II, III, IV e V, procedendo a:

- aggiornare il quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposti all'operazione **R12** di cui al punto 1 della Determinazione di AIA;
- aggiornare l'elenco **1B** di cui al punto D2.8.1 dell'Allegato I all'AIA, prescrivendo anche che nell'area di stoccaggio **2B** le diverse tipologie di rifiuti (rifiuti plastici e imballaggi misti) siano mantenute **separate e distinguibili** durante le fasi di stoccaggio e di lavorazione;
- aggiornare l'elenco **2B** di cui al punto D2.8.1 dell'Allegato I all'AIA;
- consentire la flessibilità di demarcazione tra le Aree 5 e 6, che potranno essere gestite **estendendo alternativamente le zone destinate a R13 su parte delle aree destinate a D15** e **viceversa**, a condizione che le due Aree siano delimitate da **separatori mobili** e provviste di apposita **segnaletica** riportante l'operazione specifica di destinazione dei rifiuti in esse posizionati (D15/R13);
- consentire l'installazione dell'overbelt sulla linea di selezione, a condizione che, **entro 3 mesi** da tale installazione, il gestore produca una **relazione di collaudo acustico**, che dovrà essere redatta in ottemperanza a quanto già stabilito al punto D2.7.4 dell'Allegato I all'AIA e trasmessa ad Arpae di Modena **entro i successivi 30 giorni**. Nel caso in cui il collaudo acustico evidenziasse criticità in termini di rispetto dei limiti differenziali presso i recettori sensibili, nella medesima relazione dovranno essere indicate e proposte le adeguate azioni mitigative da adottare;
- aggiornare l'iscrizione **FIO003/2** di cui all'Allegato III all'AIA, provvedendo a:

- eliminare completamente la tipologia 6.1,
- eliminare dalla tipologia 6.2 i codici EER 07.02.13 e 17.02.03,
- eliminare completamente la tipologia 7.29,
- aggiornare la tipologia 9.1 indicando espressamente la possibilità di sottoporre i rifiuti a riduzione volumetrica mediante ragno caricatore;
- consentire l'attività di riduzione volumetrica con ragno dei rifiuti in legno a condizione che:
  - tale attività sia finalizzata esclusivamente all'ottimizzazione dei carichi,
  - l'Azienda adotti **sistemi di bagnatura** idonei al contenimento della dispersione di polveri in atmosfera;

preso atto della proposta del gestore in merito alla modifica delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e non rilevando criticità a tale riguardo;

preso atto dell'elenco aggiornato delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale fornito;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:
- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";
- la L.R. n. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n.130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna con la quale, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia";
- la DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

richiamate:
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'Incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche proposte con la documentazione del 05/08/2026 citata in premessa e di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con la **Determinazione n. 4950 del 13/09/2024 e s.m.** alla Ditta Garc Ambiente S.p.A. S.B., avente sede legale in Via dei Trasporti n.14 in comune di Carpi (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di accumulo di rifiuti pericolosi, sita in Via Quattro Passi n. 72 in comune di Formigine (Mo), come di seguito indicato:

a) i punti 1 e 11 della Determinazione sono **sostituiti dai seguenti**:

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione delle seguenti attività di gestione rifiuti:

Operazione	Rifiuti trattabili	Quantitativo istantaneo	Quantitativo annuo
D13 (con D15) Deposito preliminare, selezione, cernita ed eventuale pressatura	Rifiuti speciali e urbani non pericolosi	240 m^3 385,7 t	6.250 t/anno
R12 (con R13) messa in riserva con selezione, cernita ed eventuale pressatura	Rifiuti speciali e urbani non pericolosi	270 m^3 270 t	**20.000** t/anno
D15 deposito preliminare	Rifiuti speciali non pericolosi, urbani non pericolosi, sanitari	100 m^3 200 t	---
R13 messa in riserva	Rifiuti speciali e urbani non pericolosi	210 m^3 270 t	---
D15 deposito preliminare	Rifiuti speciali pericolosi	120 m^3 120 t	---
R13 messa in riserva	Rifiuti speciali pericolosi	120 m^3 120 t	---

11. ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, il gestore è tenuto a presentare **garanzie finanziarie** a favore di Arpae – Direzione Generale (Via Po n.5, 40139 Bologna), per gli importi e secondo le modalità di seguito riportati:
    - **€ 75.000,00** (**settantacinquemila/00 euro**) relativamente all'operazione di smaltimento ***D13 di rifiuti non pericolosi***, importo minimo della garanzia (superiore al valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (385,7 t) per 140,00 €/t per rifiuti non pericolosi);
    - **€ 28.000,00** (**ventottomila/00 euro**) relativamente all'operazione di smaltimento ***D15 di rifiuti non pericolosi***, valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (200 t) per 140,00 €/t (rifiuti non pericolosi) [importo minimo della garanzia di 20.000,00 €];

- **€ 30.000,00 (trentamila/00 euro)** relativamente all'operazione di smaltimento ***D15 di rifiuti pericolosi***, valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (120 t) per 250,00 €/t (rifiuti pericolosi) [importo minimo della garanzia di 30.000,00 €];
- **€ 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 euro)** relativamente all'operazione di recupero ***R12 di rifiuti non pericolosi***, valore calcolato moltiplicando la potenzialità annuale dell'impianto, espressa in tonnellate (20.000 t/anno) per 12,00 €/t (rifiuti non pericolosi) [importo minimo della garanzia di 75.000,00 €];
- **€ 20.000,00 (ventimila/00 euro)** relativamente all'operazione di recupero ***R13 di rifiuti non pericolosi***, importo minimo della garanzia (superiore al valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (120 t) per 140,00 €/t per rifiuti non pericolosi;
- **€ 30.000,00 (trentamila/00 euro)** relativamente all'operazione di recupero ***R13 di rifiuti pericolosi***, valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (120 t) per 250,00 €/t (rifiuti pericolosi) [importo minimo della garanzia di 30.000,00 €].

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/03/1936, n.375 e ss.mm.ii.;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- appendice alle garanzie finanziarie già prestate, con riferimento al presente atto.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di Arpae, previa integrazione accettata dalle parti.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

La garanzia finanziaria può essere svincolata in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

1) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
2) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, Arpae di Modena provvederà alla revoca della presente autorizzazione.

Arpae di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzie finanziarie. La lettera di accettazione deve essere conservata assieme alla presente AIA.

b) il gestore è tenuto ad **aggiornare entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento** le garanzie finanziarie già prestate a favore di Arpae – Direzione Generale in riferimento all'**operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi**, secondo quanto previsto al punto 11 della Determinazione di AIA modificato come sopra indicato, in modo tale da adeguarle al nuovo quantitativo massimo recuperabile annualmente;

c) al punto 1 della sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I, le tabelle:
- "**Elenco 1B**: EER autorizzati AREA 2 – attività R12 e anche solo R13 ove indicato"
- "**Elenco 2B**: EER autorizzati AREA 4A – attività R13"

sono **sostituite dalle seguenti**:

ELENCO 1B: EER AUTORIZZATI AREA 2 – ATTIVITÀ R12 E ANCHE SOLO R13 OVE INDICATO

EER	DESCRIZIONE	operazione	Area stoccaggio	Stoccaggio max
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 +R12 (2) R13	2B **(***)**	(**)
02 01 04	**Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)**			
07 02 13	**Rifiuti plastici**			
15 01 02	**Imballaggi in plastica**			
17 02 03	**plastica**			
19 12 04	**Plastica e gomma**			
20 01 39	**Plastica**			
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R13 +R12 (1) R13	2A	(**)
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (frazione secca costituita da una miscela di carta e cartone, vetro, plastica e legno proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani)	R13 +R12 R13	2A	(**)
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13+R12 (3)	2A	(**)

(1) solo R13 e/o cernita manuale e separazione del pannello in legno (successivamente destinato a recupero con EER 19.12.07) dalla piastrella in ceramica (successivamente destinata a recupero con EER 17.01.03).

(2) solo R13 e/o cernita manuale e meccanizzata con ottenimento di frazioni selezionate EER 15.xx.xx o 19.xx.xx e sovvallo EER 19.12.12 **e pressatura**.

(3) anche solo R13

(**) Lo stoccaggio massimo dell'area 2 è pari a **270 t** (**270 m^3**), per cui la somma delle quantità delle singole tipologie di rifiuti stoccati in tale area non potrà superare **270 t**.
AREA 2A (EER 17.01.03 – 20.03.01 – 20.03.07): capacità di stoccaggio **120 t / 120 m^3**, superficie = 15 x 8 m = 120 m^2
AREA 2B (EER 15.01.06 – 02.01.04 – 07.02.13 – 15.01.02 – 17.02.03 – 19.12.04 – 20.01.39): capacità di stoccaggio **150 t / 150 m^3**, superficie = 10 x 7,5 m = 75 m^2.
Il quantitativo massimo trattabile annualmente dei suddetti rifiuti è pari a **20.000 t/anno**.

(***) Nell'area 2B le diverse tipologie di rifiuti (rifiuti plastici e imballaggi misti) devono essere mantenute **separate e distinguibili durante le fasi di stoccaggio e di lavorazione**.

ELENCO 2B: EER AUTORIZZATI AREA 4A – ATTIVITÀ R13

EER	DESCRIZIONE	operazione	Area stoccaggio	Stoccaggio max
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13	4a	(**)
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti (vinacce e fecce esauste)	R13	4a	(**)
17 06 04	**Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03**	**R13**	**4a**	**(**)**
20 02 01	rifiuti biodegradabili (rifiuti compostabili di giardini e parchi provenienti da raccolta differenziata)	R13	4a	(**)

(**) Lo stoccaggio massimo dell'area 4a è pari a **60 t** (**60 m^3**), per cui per cui la somma delle quantità delle singole tipologie di rifiuti stoccati in tale area non potrà superare **60 t**.

d) alla sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto**:

28. È ammessa flessibilità di demarcazione tra le AREE 5 e 6 di stoccaggio di rifiuti, che possono essere gestite estendendo alternativamente le zone destinate a R13 su parte delle aree destinate a D15 e viceversa, a condizione che le due Aree siano sempre delimitate da **separatori mobili** e provviste di apposita **segnaletica** riportante l'operazione specifica di destinazione dei rifiuti in esse posizionati (D15/R13).

e) entro 3 mesi dall'installazione dell'overbelt sulla linea di selezione, il gestore è tenuto a produrre una ***relazione di collaudo acustico***, che dovrà essere redatta in ottemperanza a quanto già stabilito al punto D2.7.4 dell'Allegato I all'AIA e trasmessa ad Arpae di Modena **entro i successivi 30 giorni**.
Nel caso in cui il collaudo acustico evidenziasse criticità in termini di rispetto dei limiti differenziali presso i recettori sensibili, nella medesima relazione dovranno essere indicate e proposte le **adeguate azioni mitigative** da adottare;

f) al punto 2 della sezione C "Sezione prescrittiva" dell'Allegato III:
- è **eliminata** la tabella relativa alla ***tipologia 6.1*** "*Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici*",
- è **eliminata** la tabella relativa alla ***tipologia 7.29*** "*Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia*";
- le tabelle relative alle tipologie 6.2 "*Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche*" e 9.1 "*Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno*" sono **sostituite dalle seguenti**:

6.2	**Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche**							***R13***
Codice EER	**Descrizione EER**	**Stoccaggio max istantaneo**		**Stoccaggio annuale**		**Recupero**		**Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero**
		m^3	**t**	**m^3**	**t**	**m^3**	**t**	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici							
16 01 19	Plastica							
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15							---
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05							
	Subtotale	***50***	***50***	**---**	***10.000***	**---**	**---**	

9.1	**scarti di legno e sughero, imballaggi di legno**							**R13 con riduzione volumetrica (ragno caricatore)**
Codice EER	**Descrizione EER**	**Stoccaggio max istantaneo**		**Stoccaggio annuale**		**Recupero**		**Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero**
		m^3	**t**	**m^3**	**t**	**m^3**	**t**	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero							
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04							
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti							
15 01 03	imballaggi in legno							---
17 02 01	Legno							
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06							
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37							
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati							
	Subtotale	***100***	***100***	**---**	***10.000***	**---**	**---**	

g) alla sezione C "Sezione prescrittiva" dell'Allegato III è **aggiunto il seguente punto**:

24. È consentita l'attività di **riduzione volumetrica meccanica con ragno dei rifiuti in legno** a condizione che:
    - tale attività sia finalizzata esclusivamente all'ottimizzazione dei carichi,
    - l'Azienda adotti **sistemi di bagnatura** idonei al contenimento della dispersione di polveri in atmosfera.

h) alla luce dell'applicazione all'installazione in oggetto delle procedure facenti parte del Sistema di Gestione Integrato di Garc Ambiente S.p.A., i riferimenti alle procedure predisposte dal precedente gestore ad oggi presenti in AIA sono **sostituiti come dettagliato nella seguente tabella**:

Posizione nella Determinazione n.4950/2024	Documento citato	Nuovo riferimento
Allegato I – pag. 14 di 35	PA05 "Controllo e gestione impianti di depurazione e vasca 1° pioggia"	Secondo le procedure previste dal sistema di gestione ambientale certificato
Allegato I – pag. 14 di 35	PA02 "Gestione rifiuti da clienti e classificazione rifiuti"	PR AM 8.5 "Erogazione del servizio" e PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato I – pag. 14 di 35	PA03 "Gestione rifiuti presso l'impianto"	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato I – pag. 14 di 35	PA04 "Gestione del conferimento dei rifiuti"	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato I – pag. 16 di 35	"Piano di emergenza ed evacuazione" – Procedura Gestionale PS06	Piano di Emergenza (ultimo aggiornamento Settembre 2025)
Allegato II – pag. 1 di 23 BAT 1	Manuale ambientale AA01 Procedure da PA01 a PA07 Procedure da IA01 a IA06 DA18 Piano di Emergenza (PS06) DA08 Registrazioni Piano di Monitoraggio Moduli DA12 e DA15	Si faccia riferimento al sistema di gestione integrato certificato (qualità, ambiente, sicurezza) che attua tutto quanto richiesto nella BAT 1, il Piano di Emergenza (ultimo aggiornamento Settembre 2025), nonché in particolare le procedure PR AM 8.5 "Erogazione del servizio" e PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine", che entrano nel merito della descrizione dell'attività e dei temi ambientali.
Allegato II – pag. 2 di 23 BAT 2	Manuale ambientale AA01 Procedure da PA02 a PA03	PR AM 8.5 "Erogazione del servizio" e PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 2 di 23 BAT 2a	PA02 "Gestione rifiuti da clienti e classificazione rifiuti" e PA03 "Gestione rifiuti presso l'impianto"	PR AM 8.5 "Erogazione del servizio" e PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 3 di 23 BAT 2b e 2c	PA02 "Gestione rifiuti da clienti e classificazione rifiuti" e PA03 "Gestione rifiuti presso l'impianto"	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 4 di 23 BAT 2d	PA03 "Gestione rifiuti presso l'impianto" e PA04 "Gestione del conferimento dei rifiuti"	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 4 di 23 BAT 2e	PA03 "Gestione rifiuti presso l'impianto"	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 5 di 23 BAT 3	Manuale AA01 e Procedure PA02, PA03 e PA04	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 6 di 23 BAT 4b	PA03 e PA06 Modulo DA10	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 6 di 23 BAT 4c	PA07 "Procedura per le emergenze ambientali"	Piano di Emergenza (ultimo aggiornamento Settembre 2025)
Allegato II – pag. 7 di 23 BAT 5	Procedure PA03 e PA04	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 7 di 23 BAT 5	"Scheda descrittiva del rifiuto DA02"	PR AM 8.5 A "Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine"
Allegato II – pag. 14 di 23 BAT 18b	Modulo DA08 Registrazioni PDM AIA	Registro manutenzioni
Allegato II – pag. 16 di 23 BAT 19d	PDM AIA e Modulo DA08 Registrazioni PDM AIA	Registri interni

Posizione nella Determinazione n.4950/2024	Documento citato	Nuovo riferimento
Allegato II – pag. 20 di 23 BAT 21a	Software ECOS	Software gestionale interoperabile con RENTRI
Allegato II – pag. 21 di 23 BAT 21a	Procedure PA02, PA03 e PA04	PR AM 8.5 “Erogazione del servizio” e PR AM 8.5 A “Gestione impianto di trattamento rifiuti di Formigine”
Allegato II – pag. 21 di 23 BAT 21a	Piano di Emergenza aziendale (PS06)	Piano di Emergenza (ultimo aggiornamento Settembre 2025) *Da modificare l’intero confronto con le BAT citando che l’Azienda dispone dei presidi previsti dal Certificato di Prevenzione Incendi*
Allegato II – pag. 22 di 23 BAT 21b	Piano di Emergenza aziendale (PS06) e PA07 “Procedura di emergenza ambientale”	Piano di Emergenza (ultimo aggiornamento Settembre 2025)
Allegato II – pag. 22 BAT 21c	Procedura PS08 e modulo di registrazione DS18	PR 10.2 “Incidenti, non conformità e azioni preventive e correttive”

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 4950 del 13/09/2024 e s.m.**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n.4950 del 13/09/2024 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto a Garc Ambiente S.p.A. S.B. e al Comune di Formigine tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L’INCARICATA DI FUNZIONE
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ..... fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Data ……..……. Firma ……..……..

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.